

-----Allegato "B" Rep.n. 23.500/10.531-----

"GAL DEL DUCATO Società consortile a r.l."-----

-----S T A T U T O-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE/DOMICILIAZIONE - DURATA - OGGETTO-----

Art. 1 - Denominazione-----

E' costituita società una società consortile responsabilità limitata, senza scopo di lucro, con denominazione:-----

"GAL DEL DUCATO Società consortile a r.l."-----

Art. 2 - Regolamentazione-----

La società è disciplinata da quanto previsto dal codice civile, dalla specifica normativa in tema di consorzi e società consortili e dal presente statuto; il funzionamento della società può essere precisato e disciplinato (in sintonia alla legge ed al presente statuto) da apposito regolamento interno, da predisporci dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci. -----

Art. 3 - Sede-----

La società ha sede legale in Italia, nel Comune di Parma (PR). Nell'ambito del detto Comune l'indirizzo è quello risultante presso il competente Registro Imprese, secondo le risultanze dell'atto costitutivo e dei successivi trasferimenti da deliberarsi o con decisione dei soci (adottata anche semplicemente mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto) o dall'Organo Amministrativo; con le medesime formalità la società potrà istituire altrove e sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e unità locali in genere.-----

Il trasferimento della sede in comune diverso dall'originario e l'istituzione di sedi secondarie, considerate modifiche dell'atto costitutivo, debbono essere adottate dai soci mediante deliberazione assembleare.-----

Art. 4 - Domiciliazione dei soci e dei Componenti le cariche sociali-----

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, del Revisore, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.-----

In caso di trasferimento della partecipazione, l'avente causa (al fine anche dell'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali) potrà pro-

durre alla società copia dell'atto di acquisto unitamente alla ricevuta di avvenuto deposito al Registro Imprese.-----

Art. 5 - Durata-----

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata.-

Art. 6 - Oggetto-----

Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, la società consortile ha come scopo la gestione e la realizzazione di progetti indirizzati allo sviluppo economico del territorio delle province di Parma e Piacenza e persegue il proprio oggetto-finalità consortile curando la realizzazione di progetti di sviluppo economico, e prioritariamente la realizzazione del Programma Leader rivolto alle aree rurali, nonché ogni altro tipo di programma e progetto utile al sostegno e allo sviluppo economico e dell'identità sociale e culturale dei territori.-----

In tale ambito la Società Consortile promuoverà e realizzerà iniziative atte a creare uno sviluppo multisettoriale e durevole dei territori e a tal fine la società:-----

- gestirà linee di incentivazione comunitaria, nazionale e locale;-----

- organizzerà attività di informazione, sensibilizzazione e tutoraggio;-----

- fornirà assistenza tecnica a favore dei propri soci, delle comunità locali e dei promotori di progetti di sviluppo locale

- offrirà supporto alla creazione di partenariati locali, nazionali e internazionali per la gestione di progetti di sviluppo di interesse locale -----

- elaborerà e gestirà progetti europei in qualità sia di coordinatore che di partner.-----

La Società potrà realizzare progetti affidatigli dai Soci e/o da soggetti terzi, purché coerenti con quanto previsto nell'oggetto sociale.-----

Sempre negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, in via quindi non prevalente, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, anche reali.-----

La società ha scopo consortile e non ha fini di lucro.-----

Essa realizza l'organizzazione comune istituita, a mente degli articoli 2602 e 2615 ter C.C., dai consorziati delle imprese socie consorziate al fine di conseguire, per il tramite dell'ottimizzazione delle loro capacità, la compiuta attuazione delle obbligazioni nascenti dall'esecuzione dell'oggetto

sociale.-----

-----CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - FONDO CONSORTILE-----

Art. 7 - Capitale sociale-----

Il capitale sociale è di Euro 87.000,00 (ottantasettemila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.-----

Art. 8 - Variazione capitale, finanziamenti, fondo consortile-----

Il capitale sociale può essere aumentato e ridotto osservate le disposizioni (legislative e statutarie di cui oltre) in materia; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.-----

Art. 9 - Finanziamento soci -----

La società potrà richiedere ai soci, e acquisire dagli stessi (se consenzienti), finanziamenti e/o versamenti, fruttiferi e non fruttiferi (infruttiferi qualora non sia diversamente disposto), nell'ambito della normativa tempo per tempo in vigore.-----

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 c.c. come previsto in altro contesto del presente statuto.-----

Art. 10 - Fondo consortile-----

L'Assemblea, con le prescritte maggioranze, può deliberare (ai sensi dell'art. 2615-ter, ultimo comma, codice civile) il versamento da parte dei consorziati di contributi in denaro per la costituzione del fondo consortile destinato a far fronte alle spese di esercizio del consorzio.-----

L'importo dei contributi predetti, le modalità e i tempi di versamento saranno determinati sulla base di un bilancio di previsione predisposto dall'Organo Amministrativo.-----

Il fondo consortile potrà essere annualmente ripristinato anche con utili di precedenti esercizi.-----

-----QUOTA DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI CONSORZIATI-----

Art. 11 - Requisito soci consorziati.-----

Possono essere soci coloro che svolgano attività ritenuta idonea al conseguimento dell'oggetto consortile, che abbiano piena capacità giuridica e di agire, che abbiano la partecipazione consortile in piena proprietà e in libera disponibilità (e quindi non sottoposta a diritti reali spettanti a terzi, a sequestri, pignoramenti e ad altri vincoli di sorta) e che siano adempienti alle proprie obbligazioni verso il consorzio. -----

Possono essere soci le associazioni, e gli ordini professionali, di categoria, Camere di Commercio, enti locali; enti regionali; enti di promozione turistica; enti economici pubblici e privati; società di persone e di capitali; fondazioni; cooperative; consorzi e associazioni senza scopo di lucro; operanti, anche se non in modo esclusivo, sul territorio delle province di Parma e Piacenza. Non possono essere ammessi in qualità di soci né persone fisiche, né imprese individuali, né liberi professionisti.-----

Art. 12 - Trasferibilità della partecipazione-----

Le quote sociali non sono trasferibili senza il consenso del

Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 13 - Esclusione-----

Decade dalla qualità di socio, e potrà quindi essere escluso, chi abbia perduto i requisiti per essere socio o qualora sussista giusta causa. -----

Art. 14 - Cause particolari di esclusione-----

Può inoltre essere escluso dalla società il socio al verificarsi anche delle seguenti altre circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa: -----

- sia sottoposto a procedure concorsuali (nell'ambito della normativa tempo per tempo vigente);-----
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.-----

Su ammissione e decadenza delibera il Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 15 - Rimborso quota di liquidazione-----

In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad una singola partecipazione, e quindi limitatamente al singolo consorziato (recesso ed esclusione), consegue accrescimento proporzionale a favore degli altri soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2609 del codice civile-----

---AMMINISTRAZIONE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI - CONTROLLI---

Art. 16 - Norme generali-----

L'amministrazione della società è affidata anche a non soci, uno o più, nominati con decisione dei soci assunta o col metodo collegiale o mediante consultazione o consenso espressi per iscritto (art. 2479-bis, c.c.)-----

L'amministrazione della società è demandata ad un amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. -----

Nella scelta degli amministratori viene assicurato il rispetto di principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.-----

Qualora la società abbia optato per un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12/7/2011 n. 120 e successive modifiche.-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

Viene qui prevista la competenza dell'Organo Amministrativo per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione; viene negata tale competenza per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 e di fusione nelle fattispecie di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile.-----

Per le cause di ineleggibilità, di cessazione, di sostituzione e per quanto altro qui non previsto si rinvia a quanto dispone

il codice civile in materia di società per azioni e la normativa speciale in materia di società partecipate dalla Pubblica amministrazione.-----

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. e alla normativa speciale in materia di società partecipate dalla Pubblica amministrazione.----

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, per l'esecuzione di particolari incarichi e mansioni, determinandone i poteri, attribuzioni ed eventuali emolumenti.

Ad un amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, possono essere attribuite particolari mansioni in materia di adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali, trattamento di dati personali, prevenzione e protezione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e quanto altro.-----

Spetta all'Assemblea in sede di nomina o con separata decisione dei soci determinare un compenso annuo per gli amministratori oltre al rimborso delle spese nei limiti stabiliti dalla legge.-----

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organo sociali.-----

Art. 17 - Durata della carica e rieleggibilità-----

Gli Amministratori durano in carica per tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Gli stessi cessano dalla carica con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato.---

All'Amministratore revocato, anche senza giusta causa, non competerà alcunché a titolo di danni o altro.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.-----

-----**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

Art. 18 - Poteri -----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione della società, senza limitazione alcuna.-----

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

Art. 19 - Presidente/Vice Presidente - Rappresentanza-----

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non sia avvenuto in sede di nomina con decisione dei soci, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente. La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----

Il Presidente è il legale rappresentante della società ed, in caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.-----

Art. 20 - Modalità decisione del Consiglio-----

Le decisioni del Consiglio, qualora non sia diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto il consenso alla stessa.-----

La redazione del progetto di bilancio e la redazione dei progetti di fusione o scissione (questo statuto non delega le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 e di fusione nelle fattispecie di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile) sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione come organo collegiale e sono da assumere mediante formale delibera.-----

Art. 21 - - Decisioni non collegiali-----

Competerà al Consiglio normare tempi e modalità per le decisioni coi suindicati metodi non collegiali; qualora il Consiglio non abbia provveduto, la decisione consegirà all'iniziativa di qualunque consigliere o del Revisore e si applicheranno, in quanto compatibili, le norme che il presente statuto detta, come oltre, per le decisioni non collegiali dei soci.--

La decisione non collegiale deve essere assunta col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica (in caso di parità prevale il voto del Presidente).-----

Art. 22 - Riunioni e decisioni Collegiali-----

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.-----

Il Consiglio viene convocato dal Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente) mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e al Revisore.-----

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.-----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il Revisore.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti (in caso di parità prevale il voto del Presidente).--

Le riunioni collegiali possono svolgersi in audio o video conferenza: si rinvia a quanto previsto in questo stesso statuto in materia assembleare.-----

Art. 23 - Deleghe-----

Il Consiglio, con formale deliberazione collegiale, può nominare tra i suoi membri un Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.-----

In sede di nomina verrà attribuito in capo all'Amministratore Delegato l'eventuale potere di rappresentanza per determinati atti (secondo le modalità di firma determinate nell'atto di nomina stesso).-----

Il Consiglio può pure nominare Direttori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, il tutto nel rispetto della legge.-----

Art. 24 - Libro decisioni Consiglio di Amministrazione-----

La decisione del consiglio sarà trascritto sul libro verbali del Consiglio.-----

Il verbale della decisione collegiale sarà sottoscritta dal presidente della riunione e da chi funge da segretario.-----

La decisione non collegiale sarà trascritta a cura dell'Organo Amministrativo e la relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società e della stessa dovrà farsi menzione in sede di trascrizione.-----

Art. 25 - Cessazione carica consiglieri-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. In caso di cooptazione di un amministratore cessato dalla carica dovrà essere rispettata la composizione del Consiglio di Amministrazione prevista dal precedente articolo 16.-----

-----**CONTROLLO DEI SOCI**-----

Art. 26 - Diritti dei soci-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.-----

-----**ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**-----

Art. 27 - Struttura - competenze-----

La società nomina l'Organo di Controllo nel rispetto della legge.-----

L'Organo di controllo viene demandato ad un Revisore che esercita, in quanto compatibile con il disposto normativo, la revisione legale dei conti. Il Revisore dovrà essere individuato

fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il compenso spettante al Revisore verrà stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di nomina e per tutta la durata del mandato nel rispetto dei limiti di legge.-----

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

-----**DECISIONI/ASSEMBLEA DEI SOCI**-----

Art. 28 - Competenze-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;--
- 2) la nomina degli amministratori;-----
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, del Revisore e la determinazione del relativo compenso;-----
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

Comunque, con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. (nn. 4-5 che precedono), dal quarto comma dell'art. 2482-bis, da altre disposizioni legislative, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi del disposto dell'articolo 2479-bis.-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.-----

Art. 29 - Decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto-----

Salvo quanto demandato alla competenza assembleare (art. 29 che precede) le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

I documenti sottoscritti dai soci, dai quali devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, devono essere trascritti senza indugio nel libro relativo.-----

Competerà ai soci stessi normare tempi e modalità per le decisioni coi suindicati metodi non collegiali; diversamente la decisione conseguirà all'iniziativa di un amministratore o di un socio ed eventualmente del Revisore e non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.-----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino il quorum previsto all'art. 32 di cui oltre.-----

Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.-----

Art. 30 - Assemblea dei soci-----

La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno, tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, è effettuata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante comunicazione inviata ai soci (ed agli altri aventi diritto) con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica o altre modalità che dia comunque conferma della ricezione).-----

La comunicazione deve essere inviata (data spedizione) agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio o agli indirizzi, telefonico e/o elettronico secondo quanto previsto all'art. 3 di questo stesso statuto (in mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese).-----

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il Revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (il Revisore e gli amministratori assenti avranno fatto pervenire alla società relativa dichiarazione scritta, redatta su qualunque supporto e spedita con qualunque sistema di comunicazione che dia garanzia di ricezione).-----

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente, od in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, del Consiglio di Amministrazione ed è assistito da un segretario designato dall'Assemblea stessa.-----

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.-----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta (anche per allegato al verbale) la identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 2 del codice civile.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.-----

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.-----

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.-----

Il voto deve essere espresso in modo da consentire l'individuazione dei votanti.-----

L'assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.-----

A tal fine, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Art. 31 - Quorum decisionali-----

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi dell'art. 2479 c.c. con metodo non collegiale (mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto), sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più del cinquanta per cento del capitale sociale.-----

Le decisioni dei soci, adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. sono assunte nel rispetto dei seguenti quorum costitutivo e deliberativo:-----

- l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale;-----

- l'Assemblea delibera poi a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 (art. 31, nn. 4-5 di questo statuto), con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.-----

Restano salve le disposizioni, che, in virtù del presente statuto o di disposizioni di legge, prevedono quorum più restrittivi o il consenso di categorie di soci.-----

-----BILANCIO ED UTILI-----

Art. 32 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno destinati come segue:-----

- il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;----

- il residuo a riserva straordinaria.-----

Per nessuna ragione possono essere distribuiti utili e/o riserve ai soci.-----

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere approvato entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società (in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione).-----

-----MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO-----

Art. 33 - Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti-----

L'aumento di capitale può essere attuato (salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter - Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.-----

Qualora non risulti diversamente dalla delibera di aumento di capitale, il socio che eserciti il diritto di opzione, purché ne faccia contestuale richiesta, ha diritto di prelazione nella sottoscrizione di quanto non optato dagli altri soci.-----

Art. 34 - Riduzione del capitale per perdite-----

Si rinvia al disposto dell'art. 2482-bis e 2482-ter del codice civile, precisandosi che la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni (nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.) dell'Organo di Controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le dette osservazioni, durante l'assemblea dei soci.-----

Art. 35 - Emissione di titoli di debito-----

La società può emettere titoli di debito, di cui all'art. 2483 c.c.: la relativa decisione è demandata all'Assemblea dei soci che delibererà, con le maggioranze statutariamente previste per le modifiche dell'atto costitutivo/statuto, fissando limi-

ti e modalità di emissione. -----

Art. 36 - Trasformazione-----

La deliberazione di trasformazione della società dalla sua forma attuale in quella di società di persone e' adottata con le forme e maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo/statuto.-----

E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.-----

La deliberazione di trasformazione della società dalla sua forma attuale in quella di consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.-----

Per quanto altro si rinvia agli artt. 2498 e seguenti del c.c.-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 37 - Cause di scioglimento-----

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge (non sono previste altre ipotesi di scioglimento).-----

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.-----

In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga (come da articolo successivo) una decisione dei soci, l'organo di liquidazione sarà composto dall'organo amministrativo "uscente" e le regole del suo funzionamento e rappresentanza della società saranno disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo in carica al verificarsi della causa di scioglimento della società; tale organo avrà tutti i più ampi poteri necessari allo scopo, compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa sociale.-----

Art. 38 - Nomina e revoca dei liquidatori - criteri di svolgimento della liquidazione-----

L'assemblea dei soci delibera, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:---

a) il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio (in caso di nomina di un collegio di liquidazione), nonché quelle inerenti alla nomina di più liquidatori destinati ad operare in via disgiunta e/o congiunta;-----

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.-----

Qualora sia nominato un Collegio di liquidazione, e non sia diversamente disposto, le regole di funzionamento dell'organo

